

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e del D.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), disciplina in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie:
 - a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività;
 - b) le procedure, i requisiti e le condizioni per l'accreditamento istituzionale;
 - c) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
 - d) gli accordi e i contratti con le strutture accreditate pubbliche e private.
2. Nel rispetto della legge 8 novembre 2001, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328), disciplina, altresì:
 - a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);
 - b) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione.
3. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalità di risposta ai fabbisogni sanitari e sociosanitari evidenziati dagli strumenti di pianificazione nazionale e regionale;
 - b) garantire la libertà di scelta da parte degli assistiti;
 - c) garantire la parità di diritti e di doveri fra le strutture pubbliche e private disciplinate dalla presente legge e il concorso delle stesse, nell'ambito della programmazione regionale, alla realizzazione degli obiettivi di assistenza sanitaria e dell'integrazione sociosanitaria;
 - d) promuovere la qualità dei servizi erogati attivando processi di continuo miglioramento e di competitività fra le strutture accreditate;
 - e) semplificare le procedure di autorizzazione e di accreditamento in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia;
 - f) promuovere l'efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza e l'uniformità delle prestazioni rese ai cittadini;
 - g) assicurare un sistema di autorizzazione e accreditamento omogeneo su tutto il territorio ligure.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - a) alle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
 - b) alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - c) alle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
 - d) agli stabilimenti termali, idroterapici, o affini;

- e) agli studi medici e odontoiatrici ove si erogino prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore complessità che comportino un rischio per la salute del paziente. A tal fine ciascun professionista autocertifica l'attività svolta;
- f) alle strutture dedicate all'attività diagnostica svolta anche per soggetti terzi;
- g) alle attività di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
- h) ai servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali;
- i) ai laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria.

Articolo 3 (Funzioni regionali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, definisce, su proposta dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n.17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria):
 - a) l'individuazione delle tipologie di strutture rientranti in ciascuna delle lettere di cui all'articolo 2;
 - b) i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali;
 - c) le procedure e le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali nonché gli importi dovuti ad A.Li.Sa. a copertura degli oneri sostenuti per l'attività istruttoria di competenza;
 - d) le prestazioni a maggiore complessità e le modalità di presentazione dell'autocertificazione di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 2;
 - e) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
 - f) le caratteristiche e le articolazioni degli elenchi di cui agli articoli 7 e 11;
 - g) le modalità di raccolta e aggiornamento dei dati inerenti la tipologia e i volumi di attività sanitaria, sociosanitaria e sociale.
2. La Regione rilascia i provvedimenti di accreditamento istituzionale di cui al Capo II del Titolo II e svolge le ulteriori funzioni a essa attribuite dalla presente legge.

TITOLO II AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

CAPO I AUTORIZZAZIONE

Articolo 4 (Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune di ubicazione delle strutture secondo le procedure previste, rispettivamente, al comma 2 e agli articoli 5 e 6. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione, nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
2. Per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie A.Li.Sa. esprime il parere di compatibilità del progetto di cui al comma 3 dell'articolo 8 *ter* del D.Lgs. 502/1992 sulla base della programmazione socio-sanitaria regionale in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Tale parere è acquisito dal Comune competente.

Articolo 5
(Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali)

1. Il Comune di ubicazione delle strutture di cui all'articolo 2 rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai soggetti interessati al Comune il quale provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento.
3. A tal fine il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento, inoltra l'istanza ad A.Li.Sa. che provvede all'istruttoria tecnica nei successivi 60 giorni.
4. A.Li.Sa. effettua l'istruttoria tecnica volta ad accertare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria tecnica sono acquisiti dal Comune.
5. In caso di diniego di autorizzazione l'interessato può chiedere il riesame del provvedimento entro i 30 giorni successivi alla sua adozione. Il Comune procede al riesame entro i 60 giorni successivi al ricevimento della domanda acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di A.Li.Sa.
6. La variazione degli elementi rilevanti ai fini del provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata entro 15 giorni al Comune di ubicazione che nei successivi 30 giorni adotta i provvedimenti conseguenti acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di competenza di A.Li.Sa.. Nelle more, l'attività oggetto dell'autorizzazione può essere esercitata in via provvisoria.
7. I soggetti che intendono esercitare più attività ovvero la stessa attività in più strutture sono tenuti a richiedere l'autorizzazione all'esercizio per ciascuna attività e ciascuna struttura.

Articolo 6
(Accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio)

1. A.Li.Sa. provvede all'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio effettuando l'istruttoria tecnica di cui al comma 4 dell' articolo 5.
2. A.Li.Sa., per le funzioni di cui al comma 1, si avvale di personale delle aziende socio-sanitarie appartenente alle diverse professionalità necessarie a garantire l'adeguata valutazione delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 2. Nel caso di autorizzazione di strutture di cui alle lettere c) e h) del comma 1 dell'articolo 2 è assicurata la presenza del direttore del distretto sociale competente per territorio o di un suo delegato e da un esperto in materia sociale, individuato dal Comune che rilascia l'autorizzazione.
3. Le funzioni di coordinamento del personale di cui al comma 2 sono individuate da A.Li.Sa..
4. Al fine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 5, A.Li.Sa. esamina la documentazione prodotta ed effettua un sopralluogo presso la struttura.
5. Nei casi di autorizzazione all'apertura di nuove strutture e di autorizzazione alla trasformazione o all'ampliamento di strutture già autorizzate, A.Li.Sa. esamina i progetti sotto il profilo organizzativo e funzionale, effettua un sopralluogo presso la struttura per valutare gli aspetti strutturali e tecnologici ed esprime le valutazioni tecniche di competenza per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione richiesta trasmettendole al Comune. Sulla base di tali valutazioni il Comune rilascia o nega l'autorizzazione richiesta.
6. Nei casi previsti dal comma 5, nei tre mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, A.Li.Sa. effettua una verifica presso la struttura per la valutazione della realizzazione e congruenza del progetto proposto sotto il profilo organizzativo e funzionale. Qualora la verifica dia esito negativo, A.Li.Sa. fissa un termine per l'adeguamento. Trascorso inutilmente tale termine, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 7
(Elenco delle strutture autorizzate)

1. I Comuni trasmettono entro 15 giorni ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.
2. A.Li.Sa. pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco delle strutture autorizzate di cui all'articolo 2.

CAPO II ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 8 (Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie)

1. Ai sensi dell'articolo 8 *quater* del D.Lgs. 502/1992 l'accREDITamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate pubbliche e private acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.).
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per il S.S.R. a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e dei contratti di cui agli articoli 12 e 13.
3. L'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accREDITamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali nonché all'adozione di sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e di monitoraggio della qualità, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
4. Le strutture accreditate garantiscono il rispetto delle norme sull'incompatibilità da parte del personale sanitario operante nelle strutture stesse.
5. A.Li.Sa. stabilisce direttive e linee d'indirizzo in materia di miglioramento della qualità delle prestazioni.

Articolo 9 (Processo di accREDITamento istituzionale)

1. Per il rilascio dell'accREDITamento istituzionale è costituito presso A.Li.Sa. l'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) di cui all'articolo 10.
2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) e g) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge presentano domanda di accREDITamento istituzionale all'O.T.A. operante presso A.Li.Sa..
3. L'O.T.A. provvede all'accERTAMENTO della sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali e, per il tramite di A.Li.Sa., trasmette alla Regione gli esiti dell'istruttoria effettuata entro il termine di 150 giorni dal ricevimento della domanda.
4. La Regione nei 30 giorni successivi rilascia l'accREDITamento istituzionale o rigetta l'istanza.
5. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 5 l'accREDITamento istituzionale può avere a oggetto singole attività autorizzate o singole strutture autorizzate.
6. In caso di provvedimento negativo, l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare domanda di riesame alla Regione che provvede nei 60 giorni successivi alla richiesta, sulla base di una nuova istruttoria effettuata dall'O.T.A..
7. L'accREDITamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie ha validità quinquennale dalla data del rilascio e può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato presentata entro l'anno antecedente la scadenza del quinquennio. Al procedimento di rinnovo si applicano le disposizioni previste per il rilascio dell'accREDITamento.
8. Nel corso del quinquennio di validità dell'accREDITamento la struttura è tenuta ad autocertificare annualmente all'O.T.A. il mantenimento dei requisiti di accREDITamento. L'O.T.A. può svolgere verifiche intermedie.

Articolo 10

(Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.))

1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo e le Regioni e Province Autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, l'O.T.A., nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse e opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà nei confronti della Regione e nei confronti delle strutture pubbliche e private oggetto di valutazione.
2. Per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie l'O.T.A. si avvale di personale del S.S.R. e dei Comuni iscritto nell'elenco regionale dei tecnici verificatori di cui al comma 4 lettera b).
3. A.Li.Sa. stipula apposite convenzioni con le aziende sociosanitarie e i Comuni per l'impiego del personale di cui al comma 2.
4. A.Li.Sa. definisce:
 - a) il numero e i requisiti dei verificatori nonché le modalità di formazione degli stessi;
 - b) le modalità per la costituzione dell'elenco regionale dei tecnici verificatori;
 - c) i criteri, l'entità e le modalità di versamento ad A.Li.Sa. dell'onere posto a carico dei soggetti che richiedono il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture.

Articolo 11 (Elenco delle strutture accreditate)

1. La Regione trasmette ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.
2. A.Li.Sa. e le aziende sociosanitarie pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco delle strutture accreditate secondo la classificazione definita dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nonché gli accordi e i contratti stipulati ai sensi degli articoli 12 e 13.
3. Per le strutture che erogano prestazioni sociosanitarie a regime residenziale e semiresidenziale sono indicati i posti disponibili.

TITOLO III ACCORDI E CONTRATTI

Articolo 12 (Accordi con i soggetti pubblici ed equiparati)

1. A.Li.Sa., ai sensi della lettera i) dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2016, stipula gli accordi di cui all'articolo 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati.
2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano gli obiettivi di salute, i programmi d'integrazione dei servizi, le funzioni riconosciute e i requisiti del servizio da erogare prevedendo che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base a tetti di spesa e volumi di attività.

Articolo 13 (Contratti con i soggetti privati accreditati)

1. Le aziende sociosanitarie applicano i contratti stipulati da A.Li.Sa. con i soggetti privati accreditati ai sensi della lettera i) dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2016 nel rispetto dell'articolo 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992.
2. I contratti devono prevedere almeno:
 - a) il volume massimo delle prestazioni erogabili dalla singola struttura distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
 - b) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate e le modalità atte a garantire il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni;
 - c) l'accettazione delle modalità di pagamento;

- d) gli obiettivi dei piani di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8;
 - e) specifiche clausole penali per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell'obbligo di mantenimento dei livelli qualitativi di erogazione delle prestazioni oppure nel caso di carenza, anche temporanea, del possesso dei requisiti di autorizzazione o di accreditamento. Le penali operano in concorso con le sanzioni di cui alla presente legge e con gli eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione ovvero di sospensione o revoca dell'accreditamento.
3. I contratti non possono prevedere forme di incremento o di rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni.
 4. Ai contratti si applicano le norme di diritto privato, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.
 5. A.Li.Sa., in collaborazione con l'azienda sociosanitaria competente per territorio, vigila e controlla con cadenza annuale la correttezza delle modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse sulla base del contratto stipulato; tale controllo si basa sugli indicatori di qualità e di esito ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, individuati e aggiornati periodicamente da A.Li.Sa..

TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 14 (Vigilanza sulle strutture autorizzate)

1. Ferma restando la competenza in materia di vigilanza sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attribuita ad altri soggetti dalla normativa nazionale e regionale, A.Li.Sa. provvede, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione delle strutture di cui all'articolo 2. A.Li.Sa. compie, altresì, specifiche verifiche su richiesta del Comune o di altre autorità pubbliche nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti.
2. Per le verifiche di cui al comma 1 A.Li.Sa. può avvalersi del personale delle aziende sociosanitarie e dei Comuni ai sensi del comma 2 dell'articolo 6.
3. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative, nel caso in cui–siano riscontrate gravi carenze di requisiti autorizzativi o comunque situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione.
4. A.Li.Sa., in collaborazione con l'azienda sociosanitaria e il Comune, adotta ogni provvedimento necessario ad assicurare la continuità assistenziale.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, su richiesta dell'interessato, A.Li.Sa. accerta entro 30 giorni il ripristino dei requisiti autorizzativi o il superamento delle condizioni che hanno determinato le situazioni di grave pregiudizio o pericolo per gli assistiti e ne dà comunicazione al Comune.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 se, nel corso delle attività di verifica, vengono accertate carenze in ordine ai requisiti autorizzativi, A.Li.Sa. assegna alla struttura interessata un congruo termine per l'adeguamento e provvede alla verifica nei successivi 30 giorni.
7. I provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione e di revoca degli stessi, sono comunicati da parte del Comune ad A.Li.Sa. entro 15 giorni dalla loro adozione.

Articolo 15 (Controllo sulle strutture accreditate)

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate sono soggette, oltre alla vigilanza di cui all'articolo 14, anche ai controlli e alle verifiche svolte dalle aziende sociosanitarie e da A.Li.Sa..

2. A.Li.Sa. esercita, altresì, le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo previste alle lettere m) e n) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2016.

Articolo 16 (Verifica dei requisiti delle strutture accreditate)

1. L'O.T.A. di cui all'articolo 10 può accertare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle strutture accreditate.
2. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, provenienti da autorità pubbliche nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti, A.Li.Sa., tramite l' O.T.A., provvede alla verifica nel termine di 10 giorni dal ricevimento della segnalazione.
3. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del Comune determina la revoca dell'accreditamento istituzionale.
4. A seguito dell'attività di verifica espletata l'O.T.A. può fissare un termine di adeguamento ovvero richiedere alla Regione la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

Articolo 17 (Sanzioni)

1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 2 che contravvengono alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito previste:
 - a) da 15.000,00 euro a 60.000,00 euro per la gestione delle strutture senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale fattispecie consegue l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra struttura per un periodo di tre anni;
 - b) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'ampliamento, trasformazione, diversa utilizzazione di strutture o di parti di esse senza la prevista autorizzazione;
 - c) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'accertamento di situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti;
 - d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'accertamento di carenze dei requisiti autorizzativi;
 - e) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per ogni posto letto in strutture extraospedaliere eccedente rispetto al numero di posti letto autorizzati;
 - f) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 14;
 - g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per l'omessa comunicazione prevista all'articolo 5 comma 6.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r.11/1983, il personale di vigilanza e di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna azienda sociosanitaria provvede, in aggiunta ai soggetti indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.
3. I verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune e all'azienda sociosanitaria competenti per territorio e ad A.Li.Sa..
4. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 *bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione è aumentata fino a un terzo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18 (Disposizioni transitorie)

1. Le strutture delle aziende sociosanitarie, degli IRCCS e degli Enti equiparati, le strutture pubbliche e private già autorizzate all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali e le strutture che abbiano presentato istanza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore della presente legge si adeguano ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall'adozione del provvedimento di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 3:
 - a) 180 giorni per i requisiti organizzativi e tecnologici;
 - b) 5 anni per i requisiti strutturali e impiantistici.
2. Entro il termine di cui alla lettera a) del comma 1 i rappresentanti legali delle strutture di cui allo stesso comma 1 certificano al Comune il possesso dei requisiti organizzativi e tecnologici e, in carenza dei requisiti strutturali e impiantistici, presentano un programma di adeguamento contenente l'indicazione degli interventi da realizzare e il relativo cronoprogramma.
3. Il Comune, acquisita la valutazione di A.Li.Sa., comunica al legale rappresentante della struttura l'approvazione del programma o i rilievi allo stesso indicando i termini per l'adeguamento.
4. L'approvazione del programma di adeguamento è requisito sufficiente per il rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle strutture delle aziende sociosanitarie, degli IRCCS e degli Enti equiparati già in esercizio prima dell'entrata in vigore della l.r. 20/1999.

Articolo 19 (Modifica di norme)

1. L'articolo 2 della l.r. 11/1983 è sostituito dal seguente:
 - “1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 6, della l.r. 45/1982, provvede il personale di vigilanza e di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna azienda sociosanitaria individuato dal Direttore generale.
 2. Il personale di cui al comma precedente deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l'accertamento.”.
2. L'articolo 43 della l.r. 12/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 43 (Strutture residenziali e semiresidenziali)

1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della rete dei servizi integrati pianificati dal distretto sociosanitario.
2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in più moduli funzionali con differente intensità assistenziale.”.
3. L'articolo 44 della l.r. 12/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 44 (Classificazione e autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali)

1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”), sulla base del nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali, definisce la classificazione dei servizi e delle

strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali, socioassistenziali e socioeducative ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge

2. La Giunta regionale, sentita A.Li.Sa., definisce, altresì, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio di attività a carattere sociale, socioassistenziale e socioeducativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge
3. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture di cui ai commi precedenti è soggetta all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la comunicazione di avvio dell'attività.”.
4. L'articolo 48 della l.r. 12/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 48

(Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali)

1. A.Li.Sa. valuta, ai fini dell'accREDITamento, i requisiti dei servizi e delle strutture sociali.
2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della L. 328/2000, acquisita l'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento di accREDITamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio di competenza”.
5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) dopo le parole “gli ospedali Galliera ed Evangelico” sono inserite le seguenti “, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie”.
6. Al comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 41/2006 le parole da “amministrative” a “irrogabili” sono sostituite dalle parole “conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste agli articoli 7 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati”.

Articolo 20

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accREDITamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) è abrogata.
2. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 3, sono abrogate le norme di seguito specificate:
 - a) il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);
 - b) il comma 4 dell' articolo 16 e gli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap).

Articolo 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.